

ACCORDO

Il giorno 15 settembre 1998 in Arezzo, tra la società ETRURIA INFORMATICA Srl e le organizzazioni sindacali che si sottoscrivono si concorda e si conviene quanto segue

PREMIO RENDIMENTO

A partire dal 1999 con riferimento all'anno precedente, verrà corrisposto, non oltre il 30 giugno, un Premio di Rendimento composto da:

- Una quota fissa di lire 900.000
- Un importo pari al 100% delle Voci retributive paga base, assegno di grado e scatti di anzianità in vigore alla data del 31.12.1995 come di seguito specificato:

INQUADRAMENTO	PAGA BASE	ASS. GRADO	DI SCATTI ANZIANITA'
4° AREA-2°LIVELLO	1.899.415	185.245	64.342 x num.scatti
4° AREA-1°LIVELLO	1.899.415		64.342 x num.scatti
3° AREA-4°LIVELLO	1.241.164	435.618	64.342 x num.scatti
3° AREA-3°LIVELLO	1.241.164	256.390	64.342 x num.scatti
3° AREA-2°LIVELLO	1.241.164	128.753	64.342 x num.scatti
3° AREA-1°LIVELLO	1.241.164		64.342 x num.scatti
2° AREA-3°LIVELLO	1.115.968		55.084 x num.scatti
2° AREA-1°LIVELLO	1.007.405		45.022 x num.scatti

Gli importi determinati come sopra verranno corrisposti in base agli inquadramenti in essere al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

- Un importo pari al 270% della paga di livello prevista per il 1° livello retributivo dell'area professionale di appartenenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Un importo pari al 120% della differenza tra la paga di livello prevista per l'inquadramento di ciascun interessato al 31 dicembre dell'anno di riferimento e la paga di livello prevista per il 1° livello retributivo dell'area professionale di appartenenza.

Resta inteso che il Premio di rendimento determinato come sopra comprende le somme di seguito riportate, che saranno erogate anticipatamente non oltre il 30 giugno dell'anno di competenza (le somme relative all'anno 1998 saranno erogate entro il 30/09/98):

INQUADRAMENTO	IMPORTO DA ANTICIPARE
4° AREA-2°LIVELLO	LIRE 1.056.000
4° AREA-1°LIVELLO	LIRE 986.000
3° AREA-4°LIVELLO	LIRE 930.000
3° AREA-3°LIVELLO	LIRE 845.000
3° AREA-2°LIVELLO	LIRE 791.000
3° AREA-1°LIVELLO	LIRE 720.000
2° AREA-3°LIVELLO	LIRE 640.000
2° AREA-1°LIVELLO	LIRE 551.000

Il Premio di Rendimento spetta al Personale che:

- abbia conseguito per l'anno cui il Premio si riferisce una classificazione non inferiore a quella di normale;
- abbia superato il periodo di prova.
In questo caso il premio spetta in misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato nel corso dell'anno cui il premio stesso si riferisce.

Nel caso di assenza di servizio superiore al mese senza diritto al trattamento economico, il Premio viene corrisposto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali e' stato corrisposto il trattamento stesso.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il premio di rendimento spetta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando per intero l'eventuale frazione.

Per il personale ad orario ridotto il Premio di rendimento viene commisurato in proporzione all'orario prestato.

PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA' E DI REDDITIVITA' RELATIVO AL 1998

In relazione a quanto stabilito dall'art.49 del CCNL 19/12/1994 e secondo le modalita' ivi contenute, le Parti concordano che relativamente all'anno 1998 il Premio Aziendale verra' corrisposto nel mese di giugno del 1999 secondo i criteri di seguito specificati:

Il Premio Aziendale di Produttivita' e di Redditivita' relativo all'anno 1998 verra' determinato esclusivamente prendendo a base del calcolo valori variabili individuati in specifiche voci della situazione patrimoniale ed economica della Societa'.

Il Premio verra' corrisposto per il 50% sulla base di indicatori di produttivita' e per il restante 50% sulla base di quelli reddituali, come di seguito determinati.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI REDDITIVITA' E DI PRODUTTIVITA' DELL'ANNO 1998

50% DEL PREMIO LEGATO ALLA PRODUTTIVITA'

Lire 400.000

Qualora il "valore della produzione", determinato come sotto specificato, non abbia subito diminuzioni rispetto al dato quantificato alla fine dell'anno precedente. Valore della Produzione = Voce "A" del Conto Economico.

A maggior chiarimento si precisa che il dato al 31.12.1997 e' pari a lire 3.043.193.928

Ulteriori lire 400.000

qualora l'incremento del valore come sopra determinato sia risultato pari o superiore al tasso annuo d'inflazione effettivo

Ulteriori Lire 200.000

Qualora l'incremento del valore come sopra determinato sia risultato pari o superiore al 10%

Ulteriori Lire 200.000

Qualora l'incremento del valore come sopra determinato sia risultato pari o superiore al 15%

IMPORTO MASSIMO EROGABILE: LIRE 1.200.000

50% DEL PREMIO LEGATO ALLA REDDITIVITA'

Lire 400.000

Qualora la differenza tra "valore della produzione" e "costo della produzione", determinata tra la voce "A" e la voce "B" del conto economico, non abbia subito diminuzioni rispetto allo stesso dato quantificato alla fine dell'anno precedente. A maggior chiarimento si precisa che il dato al 31.12.1997 e' pari a lire 2.567.105

Ulteriori Lire 400.000

Qualora l'incremento del valore come sopra determinato sia risultato pari o superiore al tasso annuo d'inflazione effettivo

Ulteriori Lire 200. 000

Qualora l'incremento della differenza come sopra determinata sia risultato pari o superiore al 3%

Ulteriori Lire 200.000

Qualora l'incremento della differenza come sopra determinata sia risultato pari o superiore al 5%

IMPORTO MASSIMO EROGABILE: LIRE 1.200.000

Gli importi medi pro-capite determinati come sopra verranno corrisposti in base agli inquadramenti in essere al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo la parametrizzazione di cui al prospetto allegato.

Resta inteso che troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 49 commi 5°, 6°, 7° e 8° del CCNL 19/12/1994

Il Premio Aziendale determinato come sopra, viene erogato al Personale che abbia superato il Periodo di Prova, sotto forma di UNA TANTUM ed il relativo importo viene computato ai soli fini del T.F.R.

In caso di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il Premio spetta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.

Le parti, qualora a livello di contrattazione nazionale dovessero essere raggiunte intese che prorogano la validità delle norme concordate a livello aziendale relativamente al Premio Aziendale di Produttività e di Reddittività, si incontreranno per ridefinire criteri e modalità di erogazione del suddetto Premio, a partire da quello relativo all'anno 1999.

TICKET RESTAURANT

L'importo del Ticket Pasto attualmente corrisposto secondo i criteri stabiliti dal CCNL e' confermato in lire 6.000 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, fermo restando che il Ticket Pasto verrà erogato esclusivamente per i giorni in cui la durata della presenza sia pari ad almeno 5 ore. NOTA: a partire dall'1/7/2002 il valore del ticket è stato portato a 4 euro

PREMIO DI ANZIANITA'

A partire dalla data del presente Accordo, al compimento del 25° anno di servizio l'Azienda corrisponderà un premio di anzianità pari al 12% della retribuzione annua lorda per le voci di cui all'art.48 del CCNL 19/12/1994 oltre al Premio di Rendimento ed all'Indennità di Mensa riferite, in misura intera tabellare, al mese di dicembre dell'anno precedente e ragguagliate ad anno. Ai fini del calcolo dell'anzianita' di servizio, si prenderà a riferimento la data iniziale di assunzione di ciascun dipendente, fermo restando che per gli assunti ante l'1.1.1991, il computo avverrà a partire da quest'ultima data.

INDENNITA' PER I PROGRAMMATORI

Ai dipendenti che svolgono le mansioni dei programmatori e/o analisti applicativi, dei sistemisti che svolgono le Riunioni relative al sistema operativo e dei sistemisti che svolgono le funzioni inerenti la trasmissione dei dati, verrà corrisposta, con effetto dal 1.1.1998, una somma di lire 180.000.= mensili, per numero 12 mensilità'

INDENNITA' PER COLORO CHE HANNO L'ORARIO DI LAVORO RIPARTITO IN SEI GIORNI

Con effetto dal 1.1.1998, l'Azienda corrisponderà la somma di lire 180.000.= mensili, per numero 12 mensilità, a coloro che hanno l'orario di lavoro distribuito su sei giorni.

BENEFICI ECONOMICI PER AUTOMATISMO

Le parti concordano che l'assegno mensile previsto dall'art.117 del CCNL 19/12/1994, verrà riconosciuto dopo 6 anni di permanenza nello stesso inquadramento, dovendosi computare, a tale fine, esclusivamente l'anzianità maturata dopo l'1.1.1998.

ANZIANITA' CONVENZIONALI

A seguito dell'applicazione del CCNL 19/12/1994 avvenuta con effetto dal 1.1.1998, le parti concordano, in via straordinaria, che l'anzianità convenzionale prevista dalla lettera d), 1° comma dell'art. 54 del CCNL 19/12/94, venga comunque riconosciuta anche ai dipendenti assunti prima del 1.1.1998, quando si applicava una diversa normativa contrattuale, che abbiano conseguito la Laurea in una delle discipline di cui alla suddetta lettera d), al 3° comma del medesimo articolo ovvero la Laurea in Scienze

dell'informazione.

AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE AI LAVORATORI STUDENTI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della Legge 20.5.1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), i lavoratori studenti compresi quelli universitari hanno diritto di fruire di permessi retribuiti per l'intera durata delle giornate in cui hanno luogo gli esami ed eventualmente il tempo necessario per raggiungere la località sede dell'esame se diversa da quella della sede di lavoro e sempre che in quest'ultima località non esistano corsi dello stesso genere. Ai lavoratori studenti universitari spetta inoltre un permesso supplementare di otto giorni lavorativi all'anno da usufruire a richiesta degli interessati, per la durata del corso legale di studi nonché per un successivo periodo pari alla stessa durata del corso legale, purché gli stessi in ciascun anno sostengano con esito positivo almeno due esami previsti dal piano di studi. Nell'eventualità che per qualsiasi motivo, gli interessati, nell'anno non sostengano con esito positivo il predetto numero minimo di esami, gli stessi perdono il diritto al permesso supplementare per l'anno successivo. (Nel caso che il lavoratore nel corso dell'anno non sostenga con esito positivo i previsti due esami e non prosegua il corso degli studi, da accertarsi con l'iscrizione all'anno accademico, i giorni supplementari usufruiti saranno, nel caso, considerati come permessi non retribuiti, con conseguente diritto, pertanto, da parte dell'Azienda di ritenere a posteriori la relativa retribuzione). Ai lavoratori studenti che sostengano gli esami di diploma di scuola media ovvero gli esami per il conseguimento della laurea spetta un permesso supplementare di 10 giorni lavorativi da usufruire a richiesta degli interessati, nonché un congedo non retribuito fino a 30 giorni. Ai lavoratori studenti saranno estese le provvidenze previste dall'art. 141 del CCNL 19/12/1994 che saranno erogate secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo e nelle seguenti misure:

- a. lire 145.000 annue, agli studenti di istruzione secondaria di primo grado;
- b. lire 205.000 annue, agli studenti di istruzione secondaria di secondo grado;
- c. lire 420.000 annue, agli studenti universitari, per la durata del corso legale degli studi, purché in ciascun anno sostengano con esito positivo almeno due esami previsti dal piano di studi, negli anni successivi al primo.

Nel caso di conseguimento da parte del lavoratore studente del diploma di scuola media superiore o della laurea sarà corrisposto, per una sola volta, un premio rispettivamente di lire 150.000 e lire 250.000.=

PART TIME

Periodicamente, almeno una volta all'anno, l'Azienda fornirà alle OO.SS. aziendali un'informativa in merito alle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale pervenute e sulla possibilità di un loro accoglimento, ai sensi di quanto stabilito nell'Appendice n. 1 del CCNL 19/12/1994.

RIMBORSI A PIE' DI LISTA

L'Azienda riconoscerà al personale inviato in trasferta e dietro richiesta del lavoratore il rimborso totale a pie' di lista delle spese sostenute per il solo pernottamento, dietro idonea giustificazione, in alberghi classificati fino a

"tre stelle". In questo caso la misura della diaria giornaliera sarà ridotta di un terzo.

SPOSTAMENTO A RICHIESTA DELL'ORARIO DI RIENTRO POMERIDIANO

L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglierà le richieste dei singoli lavoratori di usufruire, in via non occasionale, uno spostamento in anticipo di 15 minuti, dell'orario di entrata pomeridiana, con correlativo spostamento dell'orario di uscita, nel limite del 15% del Personale inquadrato nella 1, 2, 3 e 4 Area Professionale. In ogni caso, lo spostamento di orario richiesto verrà autorizzato sempre in via temporanea, a scadenza.

Le parti convengono che i miglioramenti economici scaturenti dal presente accordo riassorbiranno, per il corrispettivo importo e fino a concorrenza del loro ammontare, gli Assegni ad Personam riconosciuti con effetto dal 1.1.1998 a seguito dell'applicazione del CCNL del settore del credito.

Detti assegni continueranno quindi ad essere erogati per la eventuale parte eccedente sempre a titolo di Assegni Ad Personam da riassorbire in caso di eventuali futuri avanzamenti di carriera ovvero di miglioramenti economici rivenienti dal C.C.N.L. o da Accordi Aziendali e comunque non rivalutabili.

CHIARIMENTO A VERBALE

Per quanto concerne le modalità per attuare il riassorbimento dei suddetti Assegni Ad Personam, le Parti precisano che l'ammontare dell'eventuale parte eccedente andrà ricalcolato di volta in volta con riferimento al momento in cui avranno effetto, secondo il criterio di cassa, le varie erogazioni derivanti dal presente accordo.

Il presente Accordo si applica:

- al Personale attualmente alle dipendenze di Etruria Informatica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con inquadramento dalla 1 alla 4 area professionale, che alla data del 31.12.1997 prestava servizio presso la stessa Società;
- al Personale successivamente assunto, sempre con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro la data del 31.12.1998;
- al Personale assunto a tempo indeterminato dal 1.1.1999, sempreché allo stesso venga applicato il CCNL del Credito.

NON si applica:

- ai dipendenti provenienti dalla B.P.E.L. cui, per accordi specifici si applica un diverso trattamento normativo ed economico;
- ai dipendenti assunti anteriormente al 31.12.1997 con Contratto di Formazione e Lavoro cui si applica, per la durata dei contratti stessi, quanto specificatamente previsto in tema economico e normativo.

TABELLA DI PARAMETRAZIONE DEL PREMIO AZIENDALE DETERMINATO IN BASE ALL'ACCORDO DEL 1995

DICHIARAZIONE

Per quanto concerne i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro tuttora in essere, ai quali, relativamente alla durata dei relativi contratti, si applica un diverso trattamento normativo ed economico, secondo quanto previsto dagli stessi contratti, l'Azienda comunica che agli stessi dipendenti verranno comunque erogati il Premio di Rendimento ed il Premio Aziendale di Produttività e Redditività nella misura e con le modalità previste dal Presente accordo per il personale assunto a tempo indeterminato con inquadramento nella 2° Area Professionale-3° livello retributivo.